

15

**CONTRIBUTO
UNIFICATO**



Corte d'Appello di Roma

SEZIONE 03

R.G: 2820/2013

All'udienza collegiale del giorno **16/05/2017** ore **11:00**

PRESIDENTE Dr. LO SINNO GIUSEPPE

Giudice/Consigliere Dr. STERLICCHIO ANTONELLA MIRYAM

Relatore

Giudice/Consigliere Dr. DI MAURO MICHELE

Con l'assistenza del cancelliere sottoscritto
e del P.M. Dr

Preliminarmente il **Presidente**
sostituisce quale relatore della

causa al G.R. Dr.

Il G.R. Dr.

Cronologico n.

Camera Cons. del

Chiamata la causa

Attore principale

Avv. MORERA UMBERTO**

Convenuto principale

Avv. S.

Alle ore 11,10 vennero e cessano per parte appellata

~~Le parti invitate alla discussione orale ex art. 207 sexies c.p.c.~~

apellante
Le parti discutono riprendendosi all'appello e alla comparso di risposta

La Corte decide con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. di cui da lettura integrale a fine udienza.

IL CANCELLIERE
Emanuela D'Amico

IL PRESIDENTE

Lo Sinno

*Il presidente dà lettura integrale
della sentenza fatta alle ore
14,40*

IL CANCELLIERE
Emanuela D'Amico



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Terza Civile

composta dai seguenti magistrati:

Giuseppe Lo Sinno

Presidente

Antonella Miryam Sterlicchio

Consigliere rel.

Michele Di Mauro

Consigliere

pronuncia, all'udienza del 16.5.2017, la seguente sentenza nella causa civile in grado d'appello iscritta al n.2820 R.G. Cont. anno 2013, ai sensi dell'art. 281 sexies, cpc,

TRA

le parti di cui al verbale che precede.

Oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Roma, n. 21949/2012.

FATTO E DIRITTO

Per quanto attiene alla vicenda processuale si rinvia al provvedimento impugnato che deve intendersi qui integralmente riportato posto che la motivazione per relationem è ormai pacificamente ammessa, purchè il rinvio sia specifico - Cass. 3367/2011 - a fortiori, nella ricostruzione della vicenda processuale è sufficiente il richiamo all'atto impugnato.

La Banca appellante impugna la sentenza di cui in epigrafe.

La parte appellata si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello.

All'udienza odierna del 16.5.2017, invitate le parti alla discussione orale, la causa viene decisa con lettura della sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.

L'appello della Banca è fondato.

Questi i motivi d'impugnazione:

- 1) *“Ai sensi dell'art. 342 c.p.c., vale precisare che si richiede la riforma della sentenza impugnata per non avere il Giudice di primo grado disposto l'integrazione del contraddittorio con la ██████████ a, controparte del signor ██████████ nella Polizza, pur avendo dichiarato nulla la medesima Polizza.”*

- 2) *“Il Tribunale di Roma ha comunque errato nell’applicare l’art. 30, comma 6 e 7, TUF al caso di specie e, quindi, a dichiarare la nullità della Polizza.”*
- 3) *“Soprattutto alla luce di quanto statuito in sentenza, ed al fine di stabilire le esatte modalità attraverso cui si perfezionò la Polizza, è erronea anche la decisione del Giudice di primo grado di non ammettere la prova testimoniale richiesta con la dipendente che ha seguito il Cliente nell’operazione.”*

L’esame del secondo motivo appare preliminare in quanto assorbente. Questa la norma di previsione della nullità invocata dall’appellante ed applicata dal Tribunale alla polizza emessa da Skandia:

PARTE II DISCIPLINA DEGLI INTERMEDIARI

TITOLO II SERVIZI DI INVESTIMENTO

CAPO IV OFFERTA FUORI SEDE

Art. 30 Offerta fuori sede

1 . Per offerta fuori sede si intendono la promozione e il collocamento presso il pubblico:

a) di strumenti finanziari in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento;

b) di servizi di investimento in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze di chi presta, promuove o colloca il servizio.

2 . Non costituisce offerta fuori sede quella effettuata nei confronti di investitori professionali, come definiti con regolamento della CONSOB, sentita la Banca d'Italia.

3 . L'offerta fuori sede di strumenti finanziari può essere effettuata:

a) dai soggetti autorizzati allo svolgimento del servizio previsto dall'articolo 1, comma 5, lettera c);

b) dalle società di gestione del risparmio e dalle SICAV, limitatamente alle quote e alle azioni di OICR.

4 . Le imprese di investimento, le banche, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario e le società di gestione del risparmio possono effettuare l'offerta fuori sede dei propri servizi d'investimento. Ove l'offerta abbia per oggetto servizi prestati da altri intermediari, le imprese di investimento e le banche devono essere autorizzate allo svolgimento del servizio previsto dall'articolo 1, comma 5), lettera c).

5 . Le imprese di investimento possono procedere all'offerta fuori sede di prodotti diversi dagli strumenti finanziari e dai servizi d'investimento, le cui caratteristiche sono stabilite con regolamento dalla CONSOB, sentita la Banca d'Italia.

6 . L'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari o di gestione di portafogli individuali conclusi fuori sede ovvero collocati a distanza ai sensi

dell'articolo 32 è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al promotore finanziario o al soggetto abilitato; tale facoltà è indicata nei moduli o formulari consegnati all'investitore. La medesima disciplina si applica alle proposte contrattuali effettuate fuori sede ovvero a distanza ai sensi dell'articolo 32.

7 . L'omessa indicazione della facoltà di recesso nei moduli o formulari comporta la nullità dei relativi contratti, che può essere fatta valere solo dal cliente.

8 . Il comma 6 non si applica alle offerte pubbliche di vendita o di sottoscrizione di azioni con diritto di voto o di altri strumenti finanziari che permettano di acquisire o sottoscrivere tali azioni, purchè le azioni o gli strumenti finanziari siano negoziati in mercati regolamentati italiani o di paesi dell'Unione Europea.

9 . Il presente articolo si applica anche ai prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari e dai prodotti indicati nell'articolo 100, comma 1, lettera f).

L'esame della norma di cui sopra impone di ritenere, quindi, che le disposizioni, con cui è stabilito che nei moduli o formulari consegnati all'investitore debba essere indicata, a pena di nullità, la possibilità per l'investitore di recedere dal contratto di collocamento di strumenti finanziari o di gestione di portafogli individuali conclusi fuori sede nel termine di sette giorni dalla sottoscrizione, e che entro detto termine l'efficacia del contratto rimanga sospesa, trovano applicazione ai soli contratti d'intermediazione.

Se ne ricava che, ad essere colpito dalla nullità denunciata dal [REDACTED] ex art. 30, citato, non è la polizza assicurativa (il prodotto finanziario oggetto d'intermediazione), ma il contratto di collocamento del prodotto finanziario.

Erra, pertanto, il Tribunale nel dichiarare nullo il contratto di polizza (per omessa indicazione del diritto di recesso dell'investitore) che non costituisce il contratto stipulato con l'intermediatore (soggetto alla normativa predetta) ma con l'emittente dello strumento finanziario ([REDACTED]a).

Osserva la Corte, peraltro, che riformata la sentenza in tal senso, ed esclusa la nullità della polizza assicurativa, anche la pronuncia di condanna che ne consegue deve essere riformata con rigetto integrale della domanda proposta dal Muscio il quale non ha reiterato nella presente sede di gravame, ex art. 346 c.p.c., le domande subordinate formulate in primo grado.

Sicchè [REDACTED] deve essere condannato a restituire alla [REDACTED] quanto eventualmente versatogli in esecuzione della sentenza gravata, con gli interessi maturati, nella misura legale, dal versamento suddetto al soddisfo.

Le spese di entrambi i gradi, in base al principio di soccombenza, devono porsi a carico del [REDACTED]

PQM

definitivamente pronunciando;

ogni contraria istanza ed eccezione reietta;

in accoglimento dell'appello;

respinge la domanda di [REDACTED] e lo condanna alla restituzione in favore della Banca appellante di quanto percepito in esecuzione della sentenza gravata, oltre interessi legali, dal versamento al soddisfo;

condanna il [REDACTED] a rifondere all'appellante le spese di lite di entrambi i gradi che liquida, quanto al primo, in euro 5.471,13, quanto al secondo in euro 5.471,13, comprese le spese generali, oltre IVA e CAP.

Il Consigliere Estensore

[Handwritten signature]
Stefano [REDACTED]

Il Presidente

[Handwritten signature]
Giuseppe [REDACTED]

IL CANCELLIERE
Emanuela [REDACTED]

Depositato in Udienza
15 MAG. 2017
Riv. 5
CANCELLIERE
IL CANCELLIERE
Emanuela [REDACTED]